

ALLEGATO A)



**GIUNTA REGIONALE**

## **LINEE DI INDIRIZZO**

**EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA  
IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE  
(Art. 44, c. 3, del D.Lgs 81/2015)**

**IN MODALITA' A DISTANZA (FAD)**

## **PREMESSA**

Con il presente documento, sulla base anche dell'input ricevuto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 456 in data 4.08.2022, si intendono adottare delle linee di indirizzo per l'erogazione dell'offerta formativa pubblica in modalità a distanza (FAD), sulla base anche dell'esperienza maturata nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

Il presente documento ha natura transitoria, nelle more della definizione degli ambiti di applicazione della FAD da parte dell'apposito Gruppo Tecnico di Lavoro previsto dall'art. 5 dell'Accordo adottato con Deliberazione n. 32/CSR in data 20 febbraio 2014 in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni, così come peraltro espressamente previsto all'art. 7, comma 10, delle *“Linee guida per la programmazione dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'apprendistato professionalizzante di II livello”*, approvate con la D.G.R. 867 del 20 dicembre 2016.

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Le presenti Linee di indirizzo trovano applicazione nella Regione Abruzzo, nell'ambito dell'Avviso finalizzato al finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs 81/2015).

### **Art. 2 - Definizioni formazione a distanza**

1. **Per Formazione a Distanza (FAD)** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.
2. Per **e-learning** si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD (vedi comma 1) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie *e-learning* consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).
3. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD/e-Learning il mero utilizzo da parte del discente di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari, trattandosi, in tal caso, di autoformazione.

### **Art. 3 – Requisiti autorizzativi e deroga composizione classi**

1. L'erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning, delle edizioni dei moduli formativi in apprendistato professionalizzante di cui agli Avvisi pubblici regionali che saranno emanati, è possibile a fronte dei seguenti requisiti:
  - a) presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza, di cui al successivo art. 4;
  - b) coerenza dell'erogazione della formazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche indicate nell'Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica;
  - c) possesso da parte degli apprendisti di adeguati dispositivi elettronici e/o di rete informatica, che possono essere messi a disposizione anche dal datore di lavoro o dallo stesso Organismo di formazione, senza alcun costo aggiuntivo per la Regione e per gli apprendisti. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione dell'apprendista da parte del datore di lavoro o dell'Organismo di formazione, gli stessi dovranno garantire la sicurezza, il buon funzionamento, la manutenzione ed un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione.
2. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi durante le lezioni in modalità FAD/*e.learning*, ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative da remoto e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi. Laddove permanga l'impossibilità di erogare la formazione a distanza, l'apprendista dovrà recuperare la/le lezione/i.
3. La riconoscibilità delle ore di formazione svolte in modalità FAD/*e.learning*, è comunque subordinata alla comunicazione preventiva di avvio dell'attività formativa ed alla rispondenza con le caratteristiche della FAD/*e.learning* indicate nel presente documento.

### **Art. 4 – Presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza**

1. Al fine di poter erogare la formazione esterna attraverso il ricorso a tecnologie FAD/*e-learning*, l'Organismo di formazione interessato definisce, sotto la propria responsabilità, e comunica alla Regione i seguenti elementi informativi minimi:
  - a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati;
  - b) modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza, con indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte della struttura regionale del dipartimento Lavoro – sociale competente in materia della vigilanza;
  - c) modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza;
  - d) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione;
  - e) modalità di eventuale supporto dei partecipanti attraverso tutorship, con indicazione di calendario, orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei docenti/tutor multimediali.

## **Art. 5 – Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso**

1. L'attività di FAD/*e-learning* è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) siano riferite a contenuti di natura teorica o di natura pratico-applicativa, incluse le eventuali esercitazioni, ove gli stessi non richiedano il ricorso a risorse strumentali tipiche di un contesto didattico laboratoriale, non sostituibile da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza. Sono fatte salve tutte le disposizioni contenute in avvisi pubblici;
  - b) la formazione riferita alla Unità Formativa **(UF) n. 4 del modulo n. 2** di cui alla Tabella A delle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. 867/2016 (*“Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e rappresentare dati, anche in forma grafica”*) deve essere comunque svolta **esclusivamente in modalità in presenza**, in aule laboratorio accreditate, adeguatamente attrezzate con strumentazioni informatiche e asseverate ai fini della sicurezza. Pertanto l'erogazione dell'attività formativa, contenente l'UF n. 4, deve essere erogata in modalità mista (cioè in presenza e in FAD);
  - c) la percentuale massima di formazione erogata a distanza, di norma pari al 100% del monte ore complessivo del modulo formativo autorizzato, oppure ricalcolato nel caso previsto alla precedente lettera b), deve essere ripartito nel modo seguente:
    - **fino al 30% con modalità sincrone/asincrone;**
    - **il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona**, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione, simulando di fatto un'aula fisica;
  - d) per i corsi in modalità asincrona deve essere garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;
  - e) per i corsi in modalità **sincrona**, alternativamente:
    - ✓ la piattaforma tecnologica deve assicurare l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
    - ✓ i corsi devono essere ispezionabili da remoto e si deve rendere disponibile il registro delle presenze *on-line*;
  - f) siano rispettati gli eventuali vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento/articolazioni didattiche della scheda progettuale, così come definiti dagli standard di percorso applicabili;
  - g) sia garantita la verifica finale degli apprendimenti, tracciabile e conservata su supporto informatico;
2. L'Unità formativa n. 1 (UF1) del modulo n.1, di cui alla Tabella A allegata alle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. 867 del 20 dicembre 2016, di durata di n. 12 ore, per l'acquisizione della competenza *“Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale”*, riguardante la formazione di base e generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, potrà essere erogata interamente in modalità FAD/*e.learning*, nel rispetto anche degli specifici Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e 7 luglio

2016 in materia di formazione in modalità *e.learning* dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2 , del D.Lgs 81/2008 e ss.mmi.ii.

3. Nel caso in cui dovessero verificarsi eventi eccezionali (ad es.: emergenza epidemiologica) saranno emanate eventuali ed ulteriori disposizioni circa le modalità di svolgimento dell'attività formativa a distanza.

#### **Art. 6 – Registro presenze**

1. Sussiste l'obbligo di assicurare l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report, generati dalle piattaforme utilizzate.
2. Negli Avvisi pubblici possono essere tuttavia individuate altre modalità per la rilevazione delle presenze, diverse da quelle contenute nel comma 1.

#### **Art. 7 –Rendicontazione**

1. L'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza, nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti Linee di indirizzo, non comporta un abbattimento del costo della formazione. Analogamente, tutti gli obblighi a carico degli Organismi di formazione definiti nelle presenti Linee di indirizzo non determinano variazioni incrementali dello stesso costo della formazione.
2. Concorrono al computo delle ore massime complessive del modulo formativo erogato in modalità a distanza, tutte le ore relative alle lezioni per le quali sia garantita, attraverso i sistemi informatici, la tracciabilità (es. identificazione, tempo di connessione) e che forniscano i necessari output/report.